



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Dicomano li

UFFICIO PROPONENTE
Il Funzionario Delegato

COPIA DI DETERMINAZIONE Ufficio: SERVIZI FINANZIARI

Numero 82 Del 05-09-24
Registro generale n. 382

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Viste le Delibere di Consiglio Comunale:

- nr. 80 del 27.12.2023 con la quale si approvava il DUP anno 2024-2026;
- nr. 81 del 27.12.2023 con la quale si approvava il Bilancio di Previsione 2024-2026;

Richiamata la Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 04.01.2024 ad oggetto “Approvazione Piano esecutivo gestione (Peg) Parte Finanziaria 2024-2026”;

Richiamato il decreto del Sindaco n. 15 del 01.08.2024 con il quale sono state attribuite alla Dott.ssa Laura Romagnoli le funzioni di Responsabile del Servizio Finanze e Patrimonio;

VISTO il CCNL di comparto sottoscritto in data 16/11/2022 e in particolare l’art. 79 e seguenti, in merito alla disciplina della gestione del Fondo risorse decentrate;

Preso atto in particolare che ai sensi dell’art. 79 del CCNL 16/11/2022, a decorrere dall’anno 2023 il Fondo risorse decentrate è costituito:

- da una parte stabile, composta dalle risorse di cui all’art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018 e da ulteriori elementi di integrazione stabili definiti ai commi 1 e 1bis;
- da una parte variabile, composta dalle risorse di cui all’art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018 e da ulteriori elementi di integrazione variabili definiti ai commi 2 e 3;

Richiamato l’art. 67 comma 1 del CCNL 21/5/2018, secondo il quale il fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall’art. 31 comma 2 del CCNL del 22/1/2004, relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori. Tale importo resta confermato anche per gli anni successivi;

Richiamato l’art. 31 del CCNL 22/1/2004 che suddivide le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività in:

- risorse stabili, che presentano la caratteristica di “certezza, stabilità e continuità” e che vengono quantificate senza margine di discrezionalità (art. 14, comma 4; art. 15, comma 1, lett. a, b, c, f, g, h, i, j, l, comma 5 per gli effetti derivati dall’incremento delle dotazioni organiche, del CCNL



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

dell'1.4.1999; art. 4, commi 1 e 2, del CCNL 5.10.2001) – oggi disciplinate dall'art. 79 commi 1 e 1bis CCNL 16/11/2022;

- risorse variabili, che presentano la caratteristica di “eventualità e variabilità” e che quindi vengono determinate annualmente sulla base di CCNL vigenti (art. 15, comma 1, lett. d, e, k, m, n, comma 2, comma 4, comma 5, per gli effetti non correlati all'aumento delle dotazioni organiche ivi compresi quelli derivanti dall'ampliamento dei servizi e dalle nuove attività, del CCNL dell'1.4.1999; art. 4, commi 3 e 4, del CCNL del 5.10.2001, art. 54 del CCNL del 14.9.2000 art. 32, comma 6, del CCNL 22/1/2004) – oggi disciplinate dall'art. 79 commi 2 e 3 CCNL 16/11/2022;

Visto l'art. 71 del CCNL 21/5/2018 secondo il quale: “La nuova disciplina sui fondi di cui al presente capo sostituisce integralmente tutte le discipline in materia dei precedenti CCNL, che devono pertanto ritenersi disapplicate, fatte salve quelle espressamente richiamate nelle nuove disposizioni”;

Richiamata la determinazione n. 93/2018 di costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2018, nella quale si dava atto che l'importo unico consolidato di cui all'art. 67 comma 1 CCNL 21/5/2018, come certificato dal revisore dei conti, risulta pari ad € 68.119,20;

Prese in esame le voci di integrazione stabile del fondo di cui all'art. 67 comma 2 del CCNL 21/5/2018:

- lett. a) importo su base annua, pari a 83,20 euro per le unità di personale in servizio presso l'ente al 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019;
- lett. b) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi. Tali importi confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;
- lett. c) importo corrispondente alle retribuzione individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato, compresa la quota della tredicesima mensilità, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione e in misura intera in ragione d'anno;
- lett. d), e), f), g) ed h) non sussistono le fattispecie;

Dato atto che le unità di personale in servizio presso l'ente, a tempo determinato e indeterminato, con l'esclusione del personale comandato e del personale in aspettativa ai sensi dell'art. 110 comma 1 Tuel, alla data del 31/12/2015, erano pari a 26, e che pertanto il fondo non viene integrato a decorrere dall'anno 2019 come previsto ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. a) CCNL 21/5/2018;

Considerato, per quanto riguarda la voce di integrazione di cui alla lett. c), che nell'importo unico consolidato come sopra calcolato e certificato dal revisore dei conti sono stati ricompresi, ai sensi dell'art. 4 comma 2 del CCNL 01/04/1999, gli importi della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal 1/1/2000 al 31/12/2017;

Dato atto pertanto che il fondo 2024 viene integrato ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) per € 1.658,28 per Ria riferita al personale cessato negli anni 2018/2023;

Esaminate le ulteriori voci di integrazione stabile del fondo stabilite dall'art. 79 commi 1 e 1bis del CCNL 16/11/2022:

- lett. b) importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018, a decorre dal 1/1/2021;
- lett c) risorse stanziate dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;
- lett. d) importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali, calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi. Tali importi confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

- comma 1bis importo pari alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale (01/04/2023) utilizzata a copertura dell'onere, già a carico del bilancio e ora interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3;

Rilevato che alla data del 1° aprile 2023 nessun dipendente era inquadrato in categoria giuridica D3, mentre il personale inquadrato in categoria giuridica B3 era pari a n. 7 unità e che pertanto dall'anno 2023 il fondo viene integrato, ai sensi dell'art. 79 comma 1bis, per € 7.811,76 calcolati su base annua, fermo restando che tale importo costituisce una mera partita di giro in quanto pari somma viene computata in uscita unitamente al costo delle progressioni economiche storiche e resa indisponibile alla contrattazione integrativa;

Dato atto che, come disposto dalla succitata lett. c) del comma 1 art. 79, in combinato disposto con l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019, il fondo deve essere adeguato in proporzione all'incremento di personale a tempo indeterminato rispetto al personale in servizio al 31/12/2018;

VISTO l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 secondo il quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018;

PRESO ATTO delle indicazioni operative contenute nelle note prot. 179877 dell'1/9/2020 e prot. 12554 del 15/01/2021 della Ragioneria Generale dello Stato, nelle quali, in risposta a richieste di chiarimenti, viene illustrata l'idonea procedura applicativa per l'attuazione della citata disciplina, anche per i Comuni, e in particolare:

- conferma che il limite al trattamento economico accessorio del personale rimane quello indicato nell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, ovvero l'ammontare delle risorse destinate a tal fine nell'anno 2016;
- conferma che per il calcolo del valore medio ex art. 33, comma 2, D.L. n. 34/2019, il fondo per la contrattazione integrativa dell'anno 2018, come certificato dai Revisori dei Conti ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001 e come trasmesso nella tabella 15 del Conto annuale 2018, va considerato "al netto" delle voci che non rilevano ai fini della verifica del limite ex art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017;
- chiarisce che ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento: va preso in considerazione esclusivamente il personale a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo il personale con contratto a tempo determinato; va considerata l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi per la contrattazione integrativa; riguardo ai part-time, gli stessi devono essere ricondotti al tempo pieno, rapportando i cedolini con la percentuale di part-time dei dipendenti in servizio;
- chiarisce che ai fini del calcolo della quota media pro-capite di salario accessorio, nel personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del fondo deve essere ricompreso anche il personale a tempo determinato e che il personale part time deve essere riproporzionato;
- evidenzia che, ai fini dell'adeguamento del limite del salario accessorio, debba essere preso in considerazione unicamente il personale a tempo indeterminato;

Dato atto che, ai fini del calcolo della quota media pro-capite del salario accessorio, i dipendenti in servizio al 31/12/2018 erano pari a n. 26, mentre il salario accessorio soggetto a limite per l'anno 2018 era pari ad € 114.740,11 (fondo risorse decentrate € 70.937,37 + stanziamento po € 43.802,74) e pertanto la quota media procapite di salario accessorio risulta pari ad € 4.413,08;

Rilevato che, dando applicazione alle indicazioni della Rgs, i dipendenti in servizio a tempo



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

indeterminato al 31/12/2018 presso questo Ente erano pari a n. 26 unità, mentre le unità di personale effettivamente presenti nell'anno 2024 risultano in via previsionale pari a n. 25,99;

Prese in esame le voci di integrazione variabile del fondo di cui all'art. 67 comma 3 del CCNL 21/5/2018:

- lett a) risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della Legge 449/1997, come stabilito dall'art. 4 comma 4 CCNL 5/10/2001 di modifica dell'art. 15 comma 1 lett. d) CCNL 1/4/1999 (economie derivanti da contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni con soggetti pubblici e privati);
- lett. d) che consente di integrare il fondo di un importo una tantum corrispondente alle frazioni di RIA di cui al comma 2 del medesimo articolo;
- lett. b), f), g), j), k) non sussistono le fattispecie;
- lett. c) risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale (ex lett. k);

Esaminate inoltre le voci di integrazione variabile del fondo di cui all'art. 79 commi 2 e 3 del CCNL 16/11/2022:

- lett b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;
- lett. c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa;
- lett. d) eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;
- comma 3 un importo complessivamente non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 a decorrere dall'anno 2022, non sottoposto al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n.75/2017, ripartito in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del Fondo e dello stanziamento per le elevate qualificazioni;

Preso atto che l'importo una tantum corrispondente alle frazioni di RIA del personale cessato nell'anno 2023 da portare in aumento delle risorse variabili del fondo 2024 a norma della suddetta lettera d), è pari ad € 455,92;

Preso atto degli indirizzi per la contrattazione decentrata espressi dalla Giunta Comunale con propria Deliberazione n. 106 del 08.07.2024, e in particolare:

- avviare le trattative per addivenire alla stipula di un nuovo contratto collettivo integrativo;
- procedere alla ripartizione del fondo relativo all'anno 2024 applicando gli istituti "fissi" e "continuativi" utilizzati all'interno dell'Ente, precisando che fino all'approvazione del nuovo CCI i nuovi istituti definiti dal CCNL 16/11/2022 saranno erogati sulla base del CCI 2023/2025;
- destinare le ulteriori risorse a premiare il merito e la produttività;
- accogliere la richiesta di destinazione di un importo pari allo 0,22% del monte salari 2018 all'incremento del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2024 nonché all'incremento dello stanziamento per il risultato delle EQ, ai sensi dell'art. 79, comma 3 del CCNL 16.11.2022;
- adeguare il fondo risorse decentrate e lo stanziamento per il risultato delle EQ all'incremento di personale rispetto al 31/12/2018 ai sensi dell'art. 33 comma 2 del DL 34/2019 e dell'art. 79 comma 1 lett.) c del CCNL 2019-2021;
- contrattare con la parte sindacale l'utilizzo delle predette risorse di parte variabile;
- programmare le progressioni economiche orizzontale come stabile nel CCI 2023/2025;

VISTO l'art. 79 comma 4 del citato CCNL secondo il quale l'importo di cui al comma 2 lett. b) può



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

essere stanziato nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli di spesa di personale e non può essere stanziato dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto;

VISTI, per quanto riguarda le integrazioni di parte variabile derivanti da disposizioni di legge che prevedono specifici trattamenti economici in favore del personale, ai sensi dell'art. 67 comma 3 lett. c) CCNL 21/5/2018:

- il Regolamento per la disciplina della costituzione e ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche;
- il regolamento per l'erogazione degli incentivi per il recupero dell'evasione fiscale ai sensi dell'art. 1 comma 1091 della L. 30 dicembre 2018 approvato con delibera della Giunta Comunale n. 98 del 20.06.2019;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 1091, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 stabilisce che gli incentivi per il recupero dell'evasione fiscale possano essere attribuiti al personale "in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75";

PRESO ATTO altresì che gli incentivi per funzioni tecniche non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017;

DATO ATTO che si provvede ad integrare il fondo in parte variabile ex art. 67 comma 3 lett. c) delle seguenti somme, come da comunicazioni pervenute dagli uffici preposti:

- € 8.885,69 per incentivi Imu/Tari (esclusi dal limite al trattamento accessorio);
- € 23.710,00 per incentivi per funzioni tecniche (esclusi dal limite al trattamento accessorio);

DATO ATTO che sono stati individuati €1,34 a titolo risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario anno 2023 da portare in aumento delle risorse variabili del fondo 2024 a norma dell'art. 79 comma 2 lett e) del CCNL 16/11/2022;

VISTO l'art. 40, co. 3-quinquies, del D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.Lgs n. 150/2009 in virtù del quale gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale, in ogni caso nel rispetto dei vincoli di bilancio e del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa;

DATO ATTO del rispetto dei limiti sanciti dalle seguenti norme:

- comma 557 e 557-quater (aggiunto dalla L. 114/2014) art. 1 L. 296/2006 in ordine al rispetto del limite alla spesa del personale (inferiore alla media del triennio 2011/2013);
- comma 102 art. 4 L. 183/2011, in ordine alla spesa per assunzioni con contratti di lavoro flessibili e rapporti formativi;

DATO ATTO che l'Ente nell'anno 2023 ha rispettato gli equilibri di bilancio e non ha mai dichiarato il dissesto finanziario;

VISTO l'art. 79 comma 6 del CCNL 16/11/2022 che stabilisce: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge";

VISTO l'art. 23 – comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, secondo il quale a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 e che inoltre abroga l'art. 1 comma 236 della Legge 208/2015;

RICHIAMATO altresì l'art. 11 comma 1 del DL 135/2018, secondo il quale il suddetto limite non opera con riferimento agli incrementi previsti dal CCNL 21/5/2018 all'art. 67 comma 2 lett. a) e b);

RICHIAMATE la deliberazione 26/2014 della sezione Autonomie della Corte dei conti, in cui si afferma il principio generale per il quale i limiti al salario accessorio non valgono solo sui "fondi", ma per ogni tipologia di trattamento accessorio, compreso quello riferito al segretario comunale (V. anche delibera Corte dei conti Lombardia 116/2018 nonché Circolare Rgs n. 18/2021);

RITENUTO corretto, ai fini del rispetto dell'art. 23 – comma 2 del D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 75, in combinato disposto con l'art. 67 comma 7 del CCNL 21/5/2018, considerare distintamente la sezione riferita al fondo e le sezioni riferite alle posizioni organizzative e al salario accessorio del Segretario comunale a carico del bilancio dell'ente (V. parere reso dalla Ragioneria generale dello stato in data 10 agosto 2015 prot. 63898 al Comune di Camponago);

RICHIAMATO l'art.11-bis della L.12/2019 di conversione del D.L.135/2018, che prevede, per i comuni privi di dirigenza, che il limite dell'art.23, comma 2, D.Lgs. 75/2017, non si applica al trattamento accessorio dei titolari di posizione organizzativa di cui agli artt. 13 e seguenti del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale enti locali, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti alla data di entrata in vigore del predetto CCNL e l'eventuale maggior valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti ai sensi dell'art.15, commi 2 e 3 del medesimo CCNL, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario e preso atto a tal proposito della deliberazione della Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, n.210 del 23/05/2019;

CONSIDERATO che l'individuazione e la quantificazione delle risorse decentrate, in quanto tale, non è materia di contrattazione ma spetta in via esclusiva all'Ente, mentre la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente è relativa ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 79 e per le finalità previste dall'art. 80, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 80 del CCNL 16.11.2022;

CONSIDERATO che l'individuazione e la quantificazione delle risorse decentrate, in quanto tale, non è materia di contrattazione ma spetta in via esclusiva all'Ente, mentre la contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di Ente è relativa ai criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie indicate nell'art. 79 e per le finalità previste dall'art. 80, nel rispetto della disciplina prevista dallo stesso art. 80 del CCNL 16.11.2022;

RITENUTO necessario provvedere alla costituzione del fondo risorse decentrate per l'anno 2024 ai fini della definizione delle trattative di contrattazione decentrata;

PREDISPOSTA, tenuto conto di quanto sopra, la costituzione del fondo per le risorse decentrate anno 2024, come da prospetti allegati A e B;

DATO ATTO che:

- le risorse stabili sono quantificate in € 85.465,38 e le risorse variabili in €34.576,38;
- l'ammontare delle risorse escluse dal vincolo di cui all'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 è pari ad € 32.565,69 (€ 8.855,69 per incentivi Imu/Tari, €23.710,00 per incentivi per funzioni tecniche, € 1,34 per economie straordinari 2023, € 1457,78 per differenziali progressioni economiche CCNL 16- 18, €€ 2.197,00 per incremento obbligatorio fondo art. 79 comma 1 lett. B, € 1.974,96 per differenziali progressioni economiche CCNL 19-21, € 7.811,76 per differenziali B1-B3, 2023 ed € 1.553,43 per incremento variabile fondo art. 79 comma 3 ;



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

- le risorse del Fondo 2024 effettivamente distribuibili ammontano ad € 120.041,76;
- il Fondo per le risorse decentrate così come definito con il presente provvedimento consente di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei conti ai sensi dell'art 40-bis comma 1 del DLgs. 165/2001;

ACCERTATO che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

VISTI E RICHIAMATI:

- gli art. 107, 109, 147-bis del D.L.vo n. 267/2000;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento comunale sull'ordinamento dei servizi e degli uffici;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento per la disciplina dei controlli interni;
- il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
- il Decreto del Sindaco n. 15/2024, in relazione alla competenza ad emanare il presente atto;
- l'art. 1, comma 557 e seguenti, L. 296/06 in ordine alle limitazioni sulle spese di personale

DETERMINA

1. Di approvare la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività per l'anno 2024 nella consistenza e di dettaglio esposta nei prospetti (allegati A e B) parti integranti del presente atto;
2. Di quantificare le risorse stabili del Fondo in € 84.953,99 e le risorse variabili in € 35.913,48;
3. Di dare atto che, come esplicitato nell'allegato C facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la costituzione del Fondo 2024 è attuata nel rispetto dell'art. 23 comma 2 D.Lgs 75/2017 nonché dell'art. 33 comma 2 DL 34/2019;
4. Di dare atto altresì che le risorse del Fondo per le risorse decentrate anno 2024 effettivamente distribuibili, così come definite con il presente provvedimento e quantificate nell'allegato D in € 120.867,47, consentono di rispettare i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale (art. 1 co 557 L 296/06);
5. Di dare atto che entro la fine dell'anno si procederà alla verifica dell'effettivo incremento di personale a tempo indeterminato nel 2024 rispetto al personale in servizio al 31/12/2018 ai fini del corretto calcolo dell'adeguamento del fondo ai sensi del CCNL 16.11.2022 art. 79 comma 1 lett. c), in combinato disposto con l'art. 33 comma 2 del DL 34/2019;
6. DI DARE ATTO che a carico delle risorse stabili sono finanziati istituti economici previsti dal CCNL acquisiti stabilmente nel trattamento economico di ciascun dipendente. Tali istituti sono allocati e impegnati sui capitoli degli stipendi e per l'anno 2024 sono quantificati previsionamente come segue:
 - progressioni economiche orizzontali storiche → €35.470,63;
 - quota di finanziamento dell'indennità di comparto → 13,124,87;
7. Di dare atto che:
 - l'importo a carico del Fondo relativo agli incentivi per funzioni tecniche (art. 67, comma 3, lett. c) viene impegnato sui capitoli dei quadri economici delle opere;
 - l'importo a carico del Fondo relativo agli incentivi per il recupero dell'evasione fiscale Imu/Tari



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

(art. 67, comma 3, lett. c) viene impegnato con apposita determinazione;

- l'importo a carico del suddetto Fondo relativo alle indennità di reperibilità (salario accessorio ex art. 80 comma 2 lett. d) viene impegnato con apposita determinazione;

8. Di prevedere sin d'ora un aggiornamento dei dati in relazione ai movimenti di personale e alla fruizione di istituti che hanno effetto sulla retribuzione (es. congedi parentali) in quanto le risorse destinate a performance individuale sono residuali rispetto alle risorse destinate ad altri istituti del fondo sia in parte stabile che in parte variabile;
9. Di dare atto che il responsabile del procedimento individuato è la Dott.ssa Laura Romagnoli;
10. Di esprimere, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.lgs 267/2000 e del Regolamento per la disciplina dei regolamenti dei controlli interni di questo ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, della presente determinazione.
11. Di disporre la trasmissione del presente atto:
 - all'Ufficio Segreteria, per la pubblicazione di legge;
 - alla Delegazione trattante di parte pubblica;
 - alle OO.SS. competenti territorialmente ed alla RSU per opportuna informazione;
12. Di dare atto che chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso contro il presente provvedimento al TAR o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Romagnoli Laura

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.n. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



Comune di Dicomano

Città Metropolitana di Firenze

Oggetto: COSTITUZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2024.

PUBBLICAZIONE

Copia della presente é stata pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente dal 10-09-24 e così per 15 giorni consecutivi.

Dicomano, li 26-09-24

UFFICIO SEGRETERIA